



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>232</b>	<b>26/06/2023</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Oggetto:

***Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 199 del 16/10/2019 alla societa' Leonardo S.p.A. - Divisione Aerostrutture per l'impianto IPPC 2.6 sito al Viale Aeronautica snc - Pomigliano d'Arco (NA).***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, inerente le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. e il D.D. n. 15 del 18/01/2023, in cui si attesta che incarichi già assegnati all’Università “Parthenope” in virtù della precedente convenzione, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021;
- h. il D.D. n. 199 del 16/10/2019.

## PREMESSO

- a. che con D.D. n. 199 del 16/10/2019 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Leonardo S.p.A. – Divisione Aerostrutture per l’impianto IPPC 2.6 sito al Viale Aeronautica s.n.c. – Pomigliano d’Arco (NA);
- b. che la “Leonardo S.p.A.”, con nota acquisita agli atti al prot. 415040 del 10/08/2021, ha presentato domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto in oggetto, allegando documentazione tecnica ai sensi del D.D. 925/2016 e versamento della tariffa istruttoria asseverata di cui al D.M. 24/04/2008. Tale tariffa dovrà eventualmente essere integrata ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017 e della DGR 43/2021);
- c. con nota prot. 459620 del 17/09/2021 è stato comunicato l’avvio del procedimento che, nei successivi 15 giorni è stato pubblicato sul sito web di questa UOD, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

## RILEVATO

a. che la modifica sostanziale richiesta consiste in:

- Realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione di polveri di kevlar nel fabbricato 13;
- Realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione sottogruppi ATR nel fabbricato 10;
- Realizzazione di nuove cappe aspiranti per Area Sigillatura e Precleaning nel fabbricato 35;
- Revisione posizione Amministrativa del Camino 14/36;
- Realizzazione di una cabina Frekote nel fabbricato 29;
- Installazione di nuovi banchi di sigillatura nel fabbricato 41;
- Realizzazione di un nuovo forno di essiccazione fabbricato 41;
- Installazione di un nuovo banco di carteggiatura aspirante fabbricato 35;
- Installazione di un nuovo banco di carteggiatura aspirante fabbricato 41;
- Installazione di una nuova centrale frigo fabbricato 38;
- Installazione di un nuovo gruppo elettrogeno a servizio del fabbricato 45;

- Realizzazione di una nuova autoclave al fabbricato 29;
- Installazione sistemi di abbattimento sui camini collegati ai forni

ed è descritta in maniera dettagliata nella relazione tecnica Y.2 allegata al presente provvedimento;

b. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 14/12/2021 e conclusa il 29/12/2021, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

b1. L'Ente Idrico Campano, con nota prot. 24839 del 14/12/2021, acquisito al prot. 623464 del 14/12/2021, ha comunicato il proprio nulla osta alla modifica sostanziale oggetto del presente procedimento;

b2. l'ASL NA3 SUD, con nota prot.13682 del 10/12/2021, acquisita al prot. 624186 del 14/12/2021, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, ribadito con nota prot. 13687/UOPC3 del 28/12/2021;

b3. l' ARPAC, con nota prot. 75414/2021, acquisita agli atti con prot. 623511 del 14/12/2021 e nota prot. 78442 del 28/12/2021, ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Tale parere è stato ribadito dai rappresentanti dell' ARPAC nella seduta di Conferenza del 29/12/2021;

b4. l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nella seduta del 29/12/2021 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

b5. l'Amministrazione Comunale di Pomigliano d'Arco (NA), la Città Metropolitana di Napoli e il Consorzio ASI – Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

**CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 29/09/2022 ha trasmesso, previa verifica, il Rapporto Tecnico e il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che constano rispettivamente di pag. 167 e di pag. 60.

#### **DATO ATTO**

a. che, in data 17/05/2023 la società ha trasmesso visura camerale aggiornata e in data 23/05/2023 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

c. che con nota del 17/05/2023 la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

b. che, con riferimento alle acque di falda, nel parere ARPAC prot. 59868/2016, espresso nell'ambito della Conferenza di Servizi del 21/09/2016 in cui è stata approvata l'analisi di rischio sito-specifica, emerge quanto segue:

*"Rischio per l'uomo. ....Il rischio per inalazione indoor e outdoor da falda è risultato accettabile. Rispetto alla matrice suolo insaturo il sito è da ritenersi non contaminato...."*

c. che con mail PEC del 23/02/2023 il gestore comunicava un aggiornamento AIA, in cui si dichiarava l'utilizzo della tecnologia ALKA FIX L, già autorizzata dalla Regione Campania anche per i reflui ad alto carico di inquinante, sarà gestito ai sensi dell'art. 243 comma 4. La società dovrà inviare un report delle attività con cadenza annuale e indicazione dei risultati conseguiti fino all'anno 2025;

Si precisa che le future attività relative al procedimento ambientale in corso, ex art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere coordinate con le prescrizioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

**RITENUTO** di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 199 del 16/10/2019 alla società Leonardo S.p.A. per l'impianto IPPC 2.6 sito al Viale Aeronautica s.n.c. – Pomigliano d'Arco (NA),

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 199 del 16/10/2019 alla società Leonardo S.p.A. – Divisione Aerostrutture per l'impianto IPPC 2.6 sito al Viale Aeronautica s.n.c. – Pomigliano d'Arco (NA);
2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, con nota acquisita agli atti al prot. 415040 del 10/08/2021 e delle successive integrazioni;
3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
  - 3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;
  - 3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
  - 3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto F.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo.
  - 3.2 per l'acustica la società deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Pomigliano d'Arco (NA), con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto F.5 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
  - 3.3 per gli scarichi idrici, il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i., colonna scarico in corpo idrico superficiale, nonché di tutto quanto previsto al punto F.2 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs 152/06 e s.m.i., salvo diverse tempistiche stabilite nel procedimento ex art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in corso. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;
5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.
7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;
8. **di prescrivere** al proponente di comunicare a questa U.O.D., al Comune di Pomigliano d'Arco (NA), all'ARPAC e alla Città Metropolitana di Napoli la fine dei lavori necessari per adeguare l'impianto alle modifiche sostanziali di cui al presente provvedimento. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere

allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

9. **di prescrivere** che la società, a seguito delle modifiche sostanziali autorizzate con il presente provvedimento, adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla normativa vigente in materia;

10. **di prescrivere** che la società trasmetta, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, gli esiti della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95 e, qualora risulti che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento, di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i., la stessa dovrà essere presentata entro i successivi 12 mesi. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

11. **di prescrivere** che, ai sensi dell'Art 271 comma 7 bis, le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio; pertanto, dette sostanze dovranno essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni; a tal fine il Gestore dovrà inviare all'Autorità Competente, con la frequenza prevista dal menzionato articolo, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;

12. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità pari a 12 anni, in quanto l'installazione è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;

13. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

14. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies, c.3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo;

15. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

16. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

[https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html)

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

17. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Pomigliano d'Arco (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

18. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

19. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

20. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

21. **di notificare** il presente provvedimento alla società Leonardo S.p.A. – Divisione Aerostrutture;

22. **di trasmettere** il presente provvedimento, tramite comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD, all'Amministrazione Comunale di Pomigliano d'Arco (NA), all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Napoli, all'A.S.L. NAPOLI/3 sud, alla Città Metropolitana di NAPOLI, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI – Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

23. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Dott. Antonello Barretta**